



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2021, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2018 e 2019 del Comune di **Castiglione Messer Raimondo (TE)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle *“linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018”*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario, *“cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019”*;

vista la deliberazione del 27 settembre 2019, n. 114/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020;

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreti del 31 marzo 2021, n. 2, del 26 luglio 2021, n. 5 e del 22 novembre 2021, n. 6;

vista l'ordinanza del 29 novembre 2021, n. 50/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Giovanni GUIDA;

## **FATTO**

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari sui rendiconti 2018 e 2019, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te rispettivamente in data 27 gennaio 2020, prot. n. 633 e 20 febbraio 2021, prot. n. 1162 e le relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE), di 2209 abitanti.

L'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l'adozione di misure correttive. Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria.

## DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio.

In assenza di tali interventi correttivi e ove si verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011).

Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria dell'Ente negli esercizi 2018 e 2019.

2.1 In via preliminare, si osserva che il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2018 con delibera n. 11 del 30 aprile 2019 e il rendiconto 2019 con delibera n. 26 del 1° agosto 2020, in ritardo anche rispetto alla proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Si ricorda conseguentemente, sul piano generale, l'importanza di rispettare il termine di approvazione del rendiconto, in quanto «(...) costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria». (cfr. Sez. contr. Lombardia, deliberazioni n.10/2018/PRSE e n. 32/2019/PRSE, Sez. contr. Sicilia, deliberazione n. 86/2019). Più nello specifico, come chiaramente evidenziato da altra Sezione di questa Corte (Sez.

contr. Sicilia, deliberazione n. 120/2020/ PAR): «il principale strumento che fa conoscere a consuntivo le risultanze della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente locale è il rendiconto della gestione, disciplinato nell'art. 227 del TUEL, che ne dispone l'obbligatoria adozione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rispetto della tempistica è di tale importanza che, la stessa disposizione riconnette espressamente, alla mancata approvazione del rendiconto entro il termine, l'esercizio del potere sostitutivo di cui ai successivi artt. 137 e 141 TUEL, che sviluppano la prescrizione contenuta nell'art. 120 della Costituzione. ... La Giurisprudenza è unanime nel riconoscere che, l'intervento sostitutivo trova fondamento nella necessità di garantire la continuità gestionale e finanziaria dell'ente, a fronte dell'inerzia nell'adempimento di funzioni fondamentali. La basilare esigenza è stata recepita nella normativa sull'armonizzazione contabile, D. Lgs. 118/2011, nel cui ambito, sul presupposto che consuntivo e preventivo realizzano un unico ciclo di bilancio, sono previste una moltitudine di regole che pongono in stretta logica consequenziale i due tipi di bilancio, a consuntivo e a preventivo. Inoltre, l'Allegato 1, del menzionato decreto, al postulato 11 rubricato "Principio della continuità e della costanza", prescrive "La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita[...]. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili[...]. Il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione[...]. Sul valore costituzionale del principio non sussistono dubbi, viste le molteplici sentenze della Corte costituzionale che, nell'ultimo decennio e con incisività sempre maggiore, in forza di un percorso esegetico sfociato nel riconoscimento del bilancio come bene pubblico tutelato dalla Carta, hanno affermato che una delle regole fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, su cui poggia il Sistema finanziario-contabile degli enti territoriali, è quella della continuità dei bilanci, che, quindi, di necessità devono essere concatenati in modo ordinato (ex multis n. 250/2013, n. 181/2015, n. 274/2017 e n. 18/2019). Non mancano, peraltro, previsioni di legge volte a sottolineare indirettamente il peso che assume la tempestiva approvazione del rendiconto nel ciclo di bilancio, sottoponendo l'ente inadempiente ad obblighi o divieti. Un esempio del primo tipo, si trova nell'art. 243, co. 6, TUEL, che sottopone l'ente inadempiente ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari in materia di copertura obbligatoria dei servizi di smaltimento rifiuti, acquedotto e dei servizi a domanda individuale. Con riferimento ai divieti, degli esempi sono rinvenibili nell'art.1, co. 897, della L. 145/2018, che impedisce l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, nonché nel successivo comma 904, che ha allargato la portata dell'art. 9, co.1 quinquies, del D.L. 113/2016, come modificato dalla legge di conversione n. 160/7.8.2016». Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore.

3. Il Comune chiude le annualità in esame con un risultato di amministrazione positivo pari rispettivamente a euro 276.816 e a euro 168.516, come illustrato nella tabella che segue.

	Esercizio 2018	Esercizio 2019
<b>FONDO CASSA AL PRIMO GENNAIO</b>	<b>419.613</b>	<b>215.100</b>
Riscossioni	3.445.115	3.314.740
Pagamenti	3.649.628	2.665.634
<b>FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>215.100</b>	<b>864.206</b>
Residui attivi	2.362.401	1.915.078
Residui passivi	2.280.174	2.565.687
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	20.511	0
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0	<b>45.081</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>276.816</b>	<b>168.516</b>

<b>PARTE ACCANTONATA</b>	<b>105.598</b>	<b>149.912</b>
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>102.615</i>	<i>147.134</i>
<i>Fondo contenzioso</i>		<i>2.000</i>
<i>Altri accantonamenti</i>	<i>2.983</i>	<i>777</i>
<b>PARTE VINCOLATA</b>	<b>0</b>	<b>14.729</b>
<i>di cui Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</i>	<i>-</i>	<i>14.729</i>
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	<b>171.219</b>	<b>3.875</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Al netto delle somme accantonate, l'Ente consegue in entrambi gli esercizi un saldo finale ("Parte disponibile"), comunque positivo, pari a euro 171.219 nel 2018 ed a euro 3.875 nel 2019. In entrambi gli esercizi esaminati non si rilevano somme destinate agli investimenti, mentre solo nel 2019 si evidenziano somme vincolate pari ad euro 14.729.

Nello specifico, come risulta dalla tabella sopra riportata a fine esercizio 2019 il Comune ha accantonato:

- euro 147.134 al "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE);
- euro 2.000 a "Fondo contenzioso". Si precisa che risulta trasmesso il questionario sugli oneri da contenzioso 2019 (prot. 2795 del 8 febbraio 2021), che, secondo quanto disposto dalla Sezione delle autonomie, doveva essere inviato, tramite il sistema Con.Te, entro l'8 marzo 2021. Nel questionario sono esposti valori pari a zero sia nella sezione "Debiti fuori bilancio riconosciuti prima del 2019 ma ancora da impegnare al 31/12/2018", sia in quella "Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31/12/2019"; in via prudenziale, comunque, sono considerati oneri da contenzioso pari a euro 2.000 accantonati nel risultato di amministrazione.
- euro 777 a "Altri accantonamenti", relativi all'indennità di fine mandato (cfr. relazione sulla gestione al rendiconto 2019).

Il FCDE è stato calcolato utilizzando il metodo ordinario; nell'esercizio 2019, come sopra riportato, esso ammonta a euro 147.134, in aumento rispetto al dato del 2018 (euro 102.615).

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo,

emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”* ha effettuato un accantonamento di euro 131.341, pari al 26 per cento del totale di residui mantenuti di euro 497.672;
- con riferimento al Titolo 2 *“Trasferimenti correnti”* su un totale di residui mantenuti di euro 10.041 non ha effettuato alcun accantonamento;
- con riferimento al Titolo 3 *“Entrate extratributarie”* ha accantonato al FCDE l’importo di euro 15.793, che equivale al 12 per cento dei residui mantenuti (euro 130.688 di cui euro 43.800 relativi alla competenza ed euro 86.888 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico è stata presa in considerazione la Tipologia 100 *“Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”*, mentre non è stata sterilizzata la Tipologia 500 *“Rimborsi e altre entrate correnti”* che presenta residui pari a euro 51.709 (di cui euro 19.340 relativi alla competenza ed euro 32.369 relativi ad esercizi precedenti);
- con riferimento al Titolo 4 *“Entrate in conto capitale”*, su un totale di residui mantenuti pari a euro 1.232.936 non ha effettuato alcun accantonamento a FCDE.

Il FCDE accantonato nel 2019 è generato esclusivamente dai residui di parte corrente e rappresenta l’8 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (il 23 per cento se si considerano i soli residui del Titolo 1 e del Titolo 3).

Alla luce dei dati sopra riportati la Sezione esprime forti perplessità sul calcolo effettuato, soprattutto in merito alla scarsa sterilizzazione del Titolo 3 e ritiene l’accantonamento al FCDE fortemente sottostimato rispetto ai residui mantenuti nel conto del bilancio, riservandosi un ulteriore e specifico approfondimento in relazione al rendiconto 2020.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è, infatti, finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l’equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, che il fondo abbia un’applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Si sottolinea, inoltre, che, sulla base del principio di cui al paragrafo 3.3 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 se l’Ente non considera di dubbia e difficile esazione alcune entrate e, dunque, non provvede ad alcun accantonamento, è necessario darne adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio di previsione, al fine di motivare la scelta effettuata e di garantirne la rispondenza alle regole di prudenza contabile.

Il rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell’ente deriva, infatti, dall’iscrizione fra i residui

attivi di importi consistenti che contribuiscono alla realizzazione dell'avanzo di amministrazione disponibile, senza un adeguato accantonamento prudenziale connesso all'eventualità di un mancato incasso integrale dei crediti iscritti.

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di verificare periodicamente le singole tipologie di entrata non considerate nel calcolo, adottando opportune azioni in merito al loro recupero.

Questo Collegio rileva che la corretta quantificazione del FCDE avrebbe determinato nell'esercizio 2019 un risultato sostanziale negativo.

Al riguardo, preme ricordare che l'articolo 187 del Tuel precisa, tra l'altro, che: *"il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati"*, e al primo comma stabilisce che: *"nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"* (c.d. risultato di amministrazione sostanziale). Dalla norma richiamata emerge, dunque, che - al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio - anche se un Ente registra un risultato di amministrazione formale positivo, esso debba comunque essere considerato in disavanzo se il risultato di amministrazione sostanziale non è anche esso positivo e, quindi, dovrà procedere ad applicare immediatamente la quota libera (negativa) nel bilancio di previsione; il ripiano del disavanzo deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 188 del Tuel.

4. Nell'annualità 2018 l'Ente registra un equilibrio di parte corrente di euro 16.382 e di parte capitale di euro 10.339, come risulta dal prospetto *"Verifica degli equilibri"*, trasmesso dall'Ente alla suddetta banca dati BDAP.

A decorrere dall'esercizio 2019, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri unito al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non solo in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da

assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Il decreto ministeriale del 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto sopra precisato, la verifica degli equilibri di cui al citato decreto che, per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, è rappresentata nella tabella che segue.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>RISULTATO DI COMPETENZA W1 (O1+Z1)</b>	<b>-13.654</b>	<b>16.264</b>	<b>2.609</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	20.092	0	20.092
Risorse vincolate nel bilancio	14.729	0	14.729
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO W2 (O2+Z2)</b>	<b>-48.475</b>	<b>16.264</b>	<b>-32.212</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	24.222	0	24.222
<b>EQUILIBRIO COMPLESSIVO W3 (O3+Z3)</b>	<b>-72.697</b>	<b>16.264</b>	<b>-56.433</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Per quanto concerne l'equilibrio di parte corrente, si riscontra un valore negativo del parametro O1 dovuto al differenziale negativo tra entrate e spese correnti con la quota di rimborso dei mutui. Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente in entrata è pari ad euro 20.511 mentre quello di spesa è pari a zero, non risulta esser stato applicato l'avanzo di amministrazione.

A seguito dello stanziamento nel bilancio di esercizio di risorse accantonate (euro 20.092) e vincolate (euro 14.729) il saldo O2 è negativo (euro -48.475). Altrettanto negativo è il saldo O3 (euro -72.697) in quanto, a seguito della variazione degli accantonamenti compiuti in sede di rendiconto sono state impiegate ulteriori risorse per euro 24.222.

Per l'equilibrio di parte capitale si registra un saldo positivo del parametro Z1, per euro 16.264 a

causa del differenziale negativo tra le entrate dei titoli 4, 5 e 6 e le spese iscritte nel titolo 2. Il fondo pluriennale vincolato di parte capitale in entrata dell'anno 2019 è pari a zero mentre quello di spesa è pari ad euro 45.081. I saldi positivi dei parametri Z2 e Z3, considerata l'assenza di accantonamenti e vincoli per la parte capitale, non si discostano rispetto al parametro Z1.

L'Ente ottiene un risultato di competenza (W1) non negativo, così come prescritto dall'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. L'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3) risultano, invece, negativi a causa principalmente dei parametri O2 ed O3.

A mente di quanto disposto dal d.m. 1° agosto 2019, per il rendiconto 2019, i parametri W2 e W3 hanno finalità meramente conoscitive. Comunque, si ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali.

Si raccomanda all'Ente il costante monitoraggio delle misure che hanno permesso il raggiungimento del risultato previsto ai fini del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 nonché di valutare le azioni volte al superamento delle criticità rilevate relativamente all'equilibrio di bilancio e all'equilibrio complessivo. Tali situazioni, nel medio-lungo periodo, potrebbero, infatti, generare ulteriori e ben più gravi squilibri nella gestione finanziaria.

5. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune presenta un fondo cassa pari a euro 864.206 a fine esercizio 2018 e pari a euro 215.100 a fine 2019. L'Organo di revisione, nei questionari 2018 e 2019, ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e, inoltre, che l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria e di liquidità. Nelle relazioni 2018 e 2019, l'Organo di revisione indica la cassa vincolata che in entrambe le annualità è pari ad euro 133.638.

6. Con riferimento alla gestione dei residui, si riportano le tabelle indicanti le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui negli esercizi in esame.

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
RESIDUI INIZIALI	2.998.585	2.362.521
RISCOSSIONI C/R	990.309	692.596
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-2.982	-195.375
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	2.005.294	1.474.550
RESIDUI DI COMPETENZA	357.107	440.528
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>2.362.401</b>	<b>1.915.078</b>
RISCOSSIONE RESIDUI	33%	29%
FORMAZIONE DEI RESIDUI	13%	14%
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
RESIDUI INIZIALI	3.103.007	2.280.174

PAGAMENTI C/R	1.129.463	454.689
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-8.365	-84.345
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	1.965.179	1.741.140
RESIDUI DI COMPETENZA	314.994	824.548
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>2.280.174</b>	<b>2.565.687</b>
PAGAMENTI RESIDUI	36%	20%
FORMAZIONE DEI RESIDUI	28%	27%

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

A chiusura dell'esercizio 2019, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, il Comune, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari ad euro 1.915.078 e totale dei residui passivi pari ad euro 2.565.687, con una prevalenza dei passivi sugli attivi che genera una differenza negativa pari ad euro 650.609;
- residui attivi prodotti dalla competenza 2019 pari ad euro 440.528, con una quota di formazione del 14 per cento (incidenza dei residui 2019 sugli accertamenti di competenza 2019);
- residui passivi prodotti dalla competenza 2019 pari ad euro 824.548, con una quota di formazione del 27 per cento (incidenza dei residui 2019 sugli impegni di competenza 2019);
- residui attivi degli esercizi precedenti al 2019 pari ad euro 1.474.550, con una quota di smaltimento del 29 per cento - residui passivi degli esercizi precedenti al 2019 pari ad euro 1.741.140, con una quota di smaltimento del 20 per cento.

Il 64 per cento dei residui attivi è rappresentato dal Titolo 4 "Entrate in conto capitale" di euro 1.232.936, di cui euro 42.442 relativi alla gestione di competenza 2019 ed euro 1.190.494 relativi ad esercizi precedenti.

Il 26 per cento dei residui attivi deriva dal Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" di euro 497.672, di cui euro 339.241 dalla gestione di competenza ed euro 158.431 relativi a esercizi precedenti.

L'incidenza sul totale dei residui del Titolo 3 "Entrate extratributarie" è del 7 per cento (euro 130.688, di cui 86.888 relativi ad esercizi precedenti ed euro 43.800 relativi alla competenza 2019) e del Titolo 2 "Trasferimenti correnti" dello 0,5 per cento, pari ad euro 10.041, di cui euro 7.733 relativi alla competenza 2019 ed euro 2.308 relativi ad esercizi precedenti).

Nell'esercizio 2019 i residui attivi diminuiscono rispetto al 2018 del 19 per cento, il decremento è da imputare principalmente alla diminuzione dei residui del Titolo 4.

Il 75 per cento dei residui passivi è rappresentata dal Titolo 2 "Spese in conto capitale" (euro 1.920.459, di cui 1.594.497 relativi ad esercizi precedenti ed euro 325.961 relativi alla competenza) e il 23 per

cento dai residui dal Titolo 1 "*Spese correnti*" (euro 595.593, di cui euro 138.776 relativi ad esercizi precedenti ed euro 456.817 relativi alla competenza).

Diversamente dai residui attivi, i residui passivi registrano un aumento (pari al 13 per cento) rispetto all'esercizio precedente.

L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni.

L'Organo di revisione, nei questionari ai rendiconti di gestione 2018 e 2019, ha attestato che il Comune, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ha adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8, del Tuel. L'Ente, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, ha allegato al rendiconto un prospetto recante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Non risultano pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione*", gli indicatori annuali 2018 e 2019; l'unico dato disponibile è quello relativo all'indicatore di tempestività dei pagamenti del terzo trimestre 2018 (pari a 57,60 giorni).

Il Collegio richiama il Comune al puntuale rispetto della disciplina in tema di pagamenti e di pubblicazione degli indicatori nella suddetta sezione "*Amministrazione trasparente*", ricordando che la sostanziale incapacità di valutare nel tempo i propri flussi finanziari può esporre l'Ente non solo alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori, ma anche alle specifiche sanzioni stabilite dall'ordinamento, palesando - per quanto maggiormente interessa in questa sede - altresì un inammissibile condizionamento della capacità di onorare tempestivamente le proprie obbligazioni e di adempiere ai pagamenti, in contrasto quindi con l'esigenza di garantire sia l'*agere licere*, che il rispetto del "*buon andamento*" dell'azione amministrativa contemplati dall'articolo 97 della Costituzione (in questi termini, anche Sezione di controllo per il Veneto, del. n. 334/2018/PRSP).

Si ribadisce, pertanto, la necessità di dover ricondurre l'attività amministrativa entro i termini previsti dalla direttiva europea 2011/7/UE in materia di tempi di pagamento, che richiede l'adozione di una "*cultura dei pagamenti rapidi*", con l'applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di rafforzare l'efficientamento degli uffici, raccomandando l'efficace adozione di strumenti, quali la fatturazione elettronica o forme di pagamento automatizzate, al fine di completare in termini ordinari le procedure di pagamento.

7. In merito all'analisi del limite di indebitamento si specifica che il Comune ha ottenuto le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, rispettando il limite disposto

all'art. 204 Tuel in entrambe le annualità in esame.

2018	2019
1,93	1,31

Fonte: Questionari e Relazioni dell'Organo di revisione

L'analisi istruttoria condotta ha evidenziato, inoltre, come nel biennio siano stati rispettati i parametri P4 "Sostenibilità debiti finanziari" e P5 "Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio".

8. Per quanto concerne, infine, i rapporti dell'Ente con le società partecipate, dalla ricognizione periodica si evince che il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione Società	Quota	Esito
ACA S.P.A. IN HOUSE	1,45	mantenimento
CONSORZIO PUNTO EUROPA SCARL	1,39	mantenimento

Come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico delle società partecipate), il Consiglio comunale, con deliberazione n. 36 del 30 dicembre 2020, ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019. La suddetta deliberazione risulta regolarmente trasmessa.

### P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### ACCERTA

le criticità o irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- alla corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore;
- a porre in essere azioni volte ad incrementare la capacità di riscossione dei residui attivi e a diminuire ulteriormente la percentuale di formazione dei residui di competenza, nonché al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

## DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2021.

L'Estensore

Giovanni GUIDA

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA